I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 911/69 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1969

relativo alle misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato saccarifero della Comunità è caratterizzato dall'esistenza di alcune zone eccedentarie e di alcune zone deficitarie ; che esistono eccedenze notevoli in Belgio e nella Francia settentrionale, nonché nei dipartimenti francesi d'oltremare ; che l'Italia e la Francia meridionale possono essere considerate le più importanti zone deficitarie ;

considerando che le relazioni economiche esistenti tra i dipartimenti francesi d'oltremare e l'Europa esigono lo smercio in Europa di una quantità minima di zucchero proveniente da detti dipartimenti ;

considerando che dalla derivazione dei prezzi applicata per la regionalizzazione risulta che una notevole quantità di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare deve essere smerciata in Italia per esservi raffinata e consumata ; che attualmente la zona deficitaria dell'Italia meridionale non può assorbire totalmente le quantità tradizionalmente trasportate verso l'Europa ; che è pertanto necessario assicurare un altro sbocco allo zucchero in questione, prendendo tuttavia in considerazione il possibile smercio totale in Italia ;

considerando che gli sbocchi tradizionali dello zucchero in questione si trovano nella Francia meridionale ; che le raffinerie situate in questa zona, in virtù del sistema applicabile in Francia prima della organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, hanno potuto vendere lo zucchero da esse raffinato allo stesso prezzo praticato dai fabbricanti situati nella Francia settentrionale ; che in virtù di detto sistema francese le raffinerie in questione hanno smerciato quasi totalmente la produzione sotto forma di zucchero di determinate qualità ed in particolari imballaggi fin nelle zone di consumo alquanto distanti ;

considerando inoltre che il sistema della regionalizzazione dei prezzi prevista nel regolamento n. 1009/67/CEE esige una ristrutturazione della raffinazione dello zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda le qualità e gli imballaggi, per consentire lo smercio di detto zucchero in una zona di consumo vicina alle raffinerie portuali ;

considerando che è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio che consenta alle raffinerie di ristrutturare produzione e smercio ; che a tal fine è indicato prevedere che la Repubblica francese sia autorizzata a concedere un aiuto nazionale per determinate quantità di zucchero greggio in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare, raffinate nel suo territorio ; che tuttavia è opportuno evitare che mediante tale aiuto una raffineria lavori una quantità di zucchero greggio superiore a quella da essa raffinata durante un periodo di riferimento ; che per incoraggiare la ristrutturazione auspicata è opportuno prevedere l'applicazione del criterio decrescente agli importi massimi dell'aiuto da accordare durante un determinato periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Durante le campagne saccarifere 1968/1969 — 1972/1973, la Repubblica francese può, a titolo di misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, accordare un aiuto nazionale per lo zucchero greggio

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.

proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare, raffinato nelle raffinerie di cui al paragrafo 2.

2. La quantità tal quale di zucchero greggio di cui al paragrafo 1 che può beneficiare dell'aiuto è limitata a :

a) 110.000 tonnellate per la raffineria situata a Marsiglia,

b) 140.000 tonnellate per le raffinerie situate a Bordeaux ed a Nantes.

Tuttavia, la quantità di zucchero greggio che può beneficiare dell'aiuto non può superare 90.000 tonnellate per ciascuna delle raffinerie di cui alla lettera b).

La Repubblica francese può inoltre suddividere a sua discrezione tra le raffinerie di cui alle lettere a) e b) e entro i limiti del tonnellaggio globale una quantità massima di 10.000 tonnellate di zucchero greggio che può beneficiare dell'aiuto.

3. In caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero greggio proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare, destinato ad essere raffinato sul territorio italiano per il locale consumo umano, può aver luogo una revisione delle quantità di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE.

Una riduzione operata in seguito alla revisione non può superare la quantità necessaria all'approvvigionamento di cui al comma precedente.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non può superare per 1.000 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo un importo di

— 11,73 unità di conto per lo zucchero greggio raffinato durante la campagna saccarifera 1968/1969,

— 6,57 unità di conto per lo zucchero greggio raffinato durante la campagna saccarifera 1969/1970,

— 6,10 unità di conto per lo zucchero greggio raffinato durante la campagna saccarifera 1970/1971,

— 5,63 unità di conto per lo zucchero greggio raffinato durante la campagna succarifera 1971/1972,

— 5,16 unità di conto per lo zucchero greggio raffinato durante la campagna saccarifera 1972/1973.

2. Se la qualità dello zucchero greggio in questione si discosta dalla qualità tipo, agli importi di cui al paragrafo 1 viene assegnato un coefficiente. Tale coefficiente è pari al rendimento dello zucchero greggio in questione diviso per 92. Il rendimento è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [1].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 13 maggio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.